

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/3/2011

ART. 1 -- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni del Comune di Airasca in attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs 15-11-1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 3-4-2006 n. 152.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 4 – ZONE NON SERVITE

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:

- distanza dal punto di raccolta da 1000 a 2000 metri riduzione del 60%
- distanza dal punto di raccolta superiore a metri 2000 riduzione del 70%

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 5 – LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

Non sono soggetti all'applicazione della tassa, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di utenze attive dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiusure;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento provvede direttamente il Comune;
- gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali ammessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

ART.7 - DESTINAZIONE PROMISCUA (ART.62 COMMA 5, D.LGS. 507/93)

Nelle unità immobiliari a civili abitazioni, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 8 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre del 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 9 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa unitaria viene ridotta del 33% per le seguenti condizioni d'uso:

- abitazioni con unico occupante;
- locali, diversi dalle abitazioni, aree scoperte adibiti in uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio della attività

La tariffa unitaria viene ridotta del 20% per la seguente condizione d'uso

- agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

La tariffa unitaria viene ridotta del 10% per le seguenti condizioni d'uso

- uso e possesso di un compostatore con relativa autocertificazione (scaricabile dal sito web del comune: www.comune.airasca.to.it)

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa e di variazione con effetto dall'anno successivo e non sono cumulabili tra loro e con quelle previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.LGS n.507/93.

ART. 10 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree secondo l'uso cui sono stati destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1 – Locali ad uso abitazione e relative pertinenze;
- 2 – Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili;
- 3 – Stabilimenti ed opifici industriali;
- 4 – Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci o simili;
- 5 – Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili;
- 6 – Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili;
- 7 – Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche aventi costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private;
- 8 – Aree adibite a : distributori di carburante;
- 9 – Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti;
- 10 – Aree adibite a banchi di vendita;

ART. 11 - TARIFFE

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono confermate le tariffe in vigore.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 12 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 %.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto

dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.LGS. n. 507/93 o in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

La tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.LGS. n. 507/93 relative alla tassa annuale.

ART. 13 - DENUNCE

I soggetti passivi della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune direttamente o a mezzo del servizio postale o fax, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e sul sito web del comune: www.comune.airasca.to.it;

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazione nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, la data d'inizio dell'occupazione o detenzione e gli estremi catastali.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o da rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 14 – MODALITA' DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio sottoscritta da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a 150 cm. I vani scala sono considerati una sola volta nella pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata, a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo criteri stabiliti dal D.P.R. 138/98.

ART. 15 - COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione nonché di assistenza agli utenti.

ART. 16 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del settore finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

ART. 17 - RISCOSSIONE

A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale (o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, bancomat, ecc.).

Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 3 rate, con cadenza bimestrale alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.18 - CONTROLLO DEI DATI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base a convenzioni con società per recupero, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre agli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti.

ART. 19 - ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'art. precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 20 - ACCERTAMENTO

In caso di denuncia infedele, omessa o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione, della denuncia ed a quello precedente (dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio all'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e della modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato del contraente.

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;

ART. 21 - RIMBORSI

Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura di legge, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 22 - SANZIONI.

Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.

In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97

Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura di legge con decorrenza dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui all'art. 20.

ART. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .

Il Sindaco, con proprio decreto, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 24- NORME ABROGATE.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 25 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 07/09/1090, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.